



Comune di Val Brembilla

Settore 1° - Affari Generali e Servizi alla persona
Ufficio Sport e Tempo Libero

AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DAL 01 GENNAIO 2027 AL 31 DICEMBRE 2030, IN CONCESSIONE DI SERVIZIO MEDIANTE CONTRATTO DI GESTIONE, DEL CENTRO SPORTIVO DENOMINATO STADIO LUIGI SECOMANDI, SITO A VAL BREMBILLA IN VIA MALENTRATA N. 01

PREMESSA

Il diritto allo sport in Italia è stato riconosciuto con la modifica all'articolo 33 della Costituzione tramite la Legge Costituzionale del 26 settembre 2023, n. 11, che stabilisce: «*La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme*». Questa modifica include lo sport tra i principi fondamentali della Repubblica, evidenziando la sua importanza per la crescita personale, l'aggregazione sociale e la salute.

Questa importante aggiunta mette in evidenza come lo sport non sia meramente inteso come una pratica fisica ma come un prezioso alleato nell'educazione, nell'inclusione sociale e nel miglioramento del benessere complessivo di ogni cittadina e cittadino.

Il nuovo comma della Costituzione è perfettamente in linea con le linee guida che definiscono il concetto e le funzioni dello sport da parte della Commissione Europea. Quest'ultima intende lo sport a partire da un concetto ampio, approcciandolo non solo nella sua forma di competizione o di gioco sportivo, ma come un insieme di attività fisiche di tipo olistico che hanno una funzione ricreativa e salutistica².

La modifica dell'articolo 33 della Costituzione italiana apre la strada al riconoscimento anche nel nostro Paese dello sport quale diritto umano e bene comune che esprime valori fondamentali della vita legati: allo stare insieme; al piacere derivante dal gioco, dalla festa e dalla ricreazione; alla fruizione del benessere e della pienezza della vita.

Questi valori sono legati a specifici diritti. Come la formazione e l'educazione, infatti, lo sport è di per sé un diritto umano che deve essere promosso, sviluppato e acquisito attraverso la formazione e l'educazione stessa.

Secondo la Carta Olimpica, le dichiarazioni e i documenti delle Nazioni Unite e dell'Unione Europea, lo sport è un diritto umano, che possiamo definire di “quarta generazione” legato al concetto di riposo, svago e tempo libero. Di fatto, lo sport è espressione di una serie di diritti quali:



Comune di Val Brembilla

Settore 1° - Affari Generali e Servizi alla persona Ufficio Sport e Tempo Libero

1. Diritto all'identità: lo sport rafforza l'identità individuale e collettiva, promuovendo la fiducia in sé stessi e nel proprio corpo, obiettivo centrale, ad esempio, dell'attività fisica in ambito scolastico.
2. Diritto alla partecipazione e al benessere: lo sport offre la chance di partecipare e di beneficiare dei suoi vantaggi intrinseci, migliorando il benessere fisico e sociale e combattendo problematiche come l'obesità.
3. Diritto a un tempo libero attivo: lo sport previene la depressione promuovendo un lifestyle attivo, offrendo spazi di espressione individuale che diventano veri momenti di vita e libertà.
4. Diritto all'uguaglianza e non discriminazione: lo sport deve garantire accesso e uguaglianza a tutte e a tutti, indipendentemente da genere, etnia, retroterra socioeconomico o abilità.

Alla fine della promozione dell'attività sportiva si denota come il Comune di Val Brembilla sia proprietario:

- a. del centro sportivo Stadio "Luigi Secomandi", sito a Val Brembilla, in località la Piana, in via Malentrata n. 1, costituito nel suo complesso da un campo da calcio a 11 in erba sintetica e da un anello ciclopedonale su cui poter effettuare attività di corsa ciclistica e di attività di corsa di atletica leggera, impianti a cui afferiscono le seguenti aree:
 - ✓ spogliatoi e servizi
 - ✓ locali adibiti ad uso impianti tecnologici

La convenzione relativa alla concessione precedentemente in vigore per la gestione dell'impianto sportivo è scaduta il 30 giugno 2026 a seguito della proroga di quella esistente proroga adottata con Determinazione del responsabile n. 611 del 03 settembre 2025 che dà attuazione a quanto stabilito nella deliberazione della Giunta Comunale n° 129 del 06/08/2025, ad oggetto "Impianti sportivi afferenti al patrimonio del comune di Val Brembilla: ricognizione della natura economico finanziaria degli stessi, con indicazioni per la redazione del documento di sostenibilità finanziaria relativo ad ogni singolo impianto, ex d. lgs. 201/2022, (riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica - testo unico in materia di servizi pubblici locali) e indicazione delle linee guida relative alla loro concessione"

Con Deliberazione n. 129 del 02/09/2026, la Giunta con proprio atto ha provveduto alla "Concessione utilizzo in gestione temporanea, per i mesi di settembre e ottobre, nell'interesse del comune e a tutela del patrimonio comunale dell'impianto sportivo dello stadio Luigi Secomandi sito in località la Piana in via Malentrata 1 e del complesso sportivo costituito dalle due palestre afferenti l'Istituto Comprensivo "Giovanni XXIII" sito in via Valletta 22 a Val Brembilla, rispettivamente alla A.S.D. Nuova Brembillese Calcio e alla Polisportiva Oratorio Brembilla;



Comune di Val Brembilla

Settore 1° - Affari Generali e Servizi alla persona Ufficio Sport e Tempo Libero

Con Deliberazione n. 153 del 14/10/2026, la Giunta con proprio atto ha provveduto alla “Proroga della concessione di utilizzo a titolo gratuito per i mesi di novembre e dicembre, a tutela dell’ ente e delle strutture si proprietà comunale dell’impianto sportivo dello stadio Luigi Secomandi sito in località la Piana in via Malentrata 1 e del complesso sportivo costituito dalle due palestre afferenti l’Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII” site in via Valletta 22 a Val Brembilla, già concesse rispettivamente alla A.S.D. Nuova Brembillese Calcio e alla Polisportiva Oratorio Brembilla;

L’impianto sportivo complessivamente risultante è regolarmente accatastato ed è iscritto all’anagrafe regionale degli impianti sportivi.

Con Deliberazione della Giunta comunale n. 129 del 06 agosto 2025 l’impianto sportivo in oggetto, complessivamente considerato, era stato valutato di categoria B2, ovvero *“impianto sportivo privo di rilevanza economica con gestione economica del servizio, in cui i ricavi sono inferiori alle spese, per cui il servizio di interesse generale è “non economico” in quanto non può essere fonte di remunerazione perché il mercato non è assolutamente interessato a fornire le prestazioni che ne sono oggetto”*;

La categorizzazione di cui sopra, visti gli esiti di cui alla Tabella A (allegata alla presente), che riporta i costi puntuali dei consumi relativi alle utenze, è stata modificata con Deliberazione della Giunta comunale n. 29 del 18 febbraio 2026, sostituendo la valutazione B2 con quella B3 per cui la conseguenza della rilevazione economico finanziaria operata dagli uffici è stata che la sua valutazione in tale campo l’ha fatta ricomprendere nella fattispecie degli *“Impianti sportivi privi di rilevanza economica laddove non è ipotizzabile nemmeno una gestione economica del servizio”*;

Il presente avviso è finalizzato ad acquisire manifestazioni di interesse da parte di Associazioni/Società/Federazioni, in maniera non vincolante per l’Amministrazione, interessate alla gestione dell’Impianto in oggetto, in base al D. Lgs 36/2023 *“Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”* secondo cui si deve procedere avendo riguardo ai principi ivi stabiliti dagli articoli n. 1, n. 2, n. 3. n. 4 e n. 5, che stabiliscono che:

Art. 1. (Principio del risultato)

1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono il risultato dell’affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza.

2. La concorrenza tra gli operatori economici è funzionale a conseguire il miglior risultato possibile nell’affidare ed eseguire i contratti. La trasparenza è funzionale alla massima semplicità e celerità nella corretta applicazione delle regole del presente decreto, di seguito



Comune di Val Brembilla

Settore 1° - Affari Generali e Servizi alla persona Ufficio Sport e Tempo Libero

denominato «codice» e ne assicura la piena verificabilità.

3. Il principio del risultato costituisce attuazione, nel settore dei contratti pubblici, del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità. Esso è perseguito nell'interesse della comunità e per il raggiungimento degli obiettivi dell'Unione europea.

4. Il principio del risultato costituisce criterio prioritario per l'esercizio del potere discrezionale e per l'individuazione della regola del caso concreto, nonché per:

a) valutare la responsabilità del personale che svolge funzioni amministrative o tecniche nelle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti;

b) attribuire gli incentivi secondo le modalità previste dalla contrattazione collettiva.

1. Il presente codice disciplina i contratti di appalto e di concessione delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori aventi ad oggetto l'acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere, nonché i concorsi pubblici di progettazione.

Art. 2. (Principio della fiducia)

1. L'attribuzione e l'esercizio del potere nel settore dei contratti pubblici si fonda sul principio della reciproca fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici.

2. Il principio della fiducia favorisce e valorizza l'iniziativa e l'autonomia decisionale dei funzionari pubblici, con particolare riferimento alle valutazioni e alle scelte per l'acquisizione e l'esecuzione delle prestazioni secondo il principio del risultato.

3. Nell'ambito delle attività svolte nelle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti, ai fini della responsabilità amministrativa costituisce colpa grave la violazione di norme di diritto e degli auto-vincoli amministrativi, nonché la palese violazione di regole di prudenza, perizia e diligenza e l'omissione delle cautele, verifiche ed informazioni preventive normalmente richieste nell'attività amministrativa, in quanto esigibili nei confronti dell'agente pubblico in base alle specifiche competenze e in relazione al caso concreto. Non costituisce colpa grave la violazione o l'omissione determinata dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti.

4. Per promuovere la fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano azioni per la copertura assicurativa dei rischi per il personale, nonché per riqualificare le stazioni appaltanti e per rafforzare e dare valore alle capacità professionali dei dipendenti, compresi i piani di formazione di cui all'articolo 15, comma 7.



Comune di Val Brembilla

Settore 1° - Affari Generali e Servizi alla persona Ufficio Sport e Tempo Libero

Art. 3. (Principio dell'accesso al mercato)

1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti favoriscono, secondo le modalità indicate dal codice, l'accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità;

Art. 4. (Criterio interpretativo e applicativo)

1. Le disposizioni del codice si interpretano e si applicano in base ai principi di cui agli articoli 1, 2 e 3.

Art. 5. (Principi di buona fede e di tutela dell'affidamento)

1. Nella procedura di gara le stazioni appaltanti, gli enti concedenti e gli operatori economici si comportano reciprocamente nel rispetto dei principi di buona fede e di tutela dell'affidamento.

2. Nell'ambito del procedimento di gara, anche prima dell'aggiudicazione, sussiste un affidamento dell'operatore economico sul legittimo esercizio del potere e sulla conformità del comportamento amministrativo al principio di buona fede.

3. In caso di aggiudicazione annullata su ricorso di terzi o in autotutela, l'affidamento non si considera incolpevole se l'illegittimità è agevolmente rilevabile in base alla diligenza professionale richiesta ai concorrenti. Nei casi in cui non spetta l'aggiudicazione, il danno da lesione dell'affidamento è limitato ai pregiudizi economici effettivamente subiti e provati, derivanti dall'interferenza del comportamento scorretto sulle scelte contrattuali dell'operatore economico.

4. Ai fini dell'azione di rivalsa della stazione appaltante o dell'ente concedente condannati al risarcimento del danno a favore del terzo pretermesso, resta ferma la concorrente responsabilità dell'operatore economico che ha conseguito l'aggiudicazione illegittima con un comportamento illecito

Il bene immobile viene offerto in concessione di servizi con un contratto di gestione in cui la pubblica amministrazione trasferisce al soggetto privato, risultato aggiudicatario, la gestione di un servizio pubblico, permettendogli di utilizzare l'impianto avendo come corrispettivo il pagamento di un canone ridotto di 2.500,00 euro nel 2027, 3.500,00 euro nel 2028, 4.500,00 euro nel 2029 e 4.500,00 euro nel 2030, cifre che dovranno essere necessariamente oggetto di conferma o aumento da parte di ogni società partecipante al bando stesso, canone stabilito in forma così ridotta avendo valutato prevalente il diritto previsto all'art 33 della Costituzione di cui all'incipit del presente avviso rispetto alla remunerazione percepita attraverso l'affidamento dell'impianto sportivo stesso alla luce anche di quanto espresso dalla Corte dei



Comune di Val Brembilla

Settore 1° - Affari Generali e Servizi alla persona Ufficio Sport e Tempo Libero

Conti della Lombardia con il Parere 251/2024

La Sezione regionale di controllo per la Lombardia ha infatti reso parere sulla questione prospettata da un comune, circa l'affidamento in gestione senza corrispettivo del centro sportivo comunale ad un'associazione dilettantistica al fine di favorirne l'uso da parte della popolazione locale.

La Sezione ha offerto una ampia disamina sulle modalità di assegnazione dell'impianto sportivo pubblico senza corrispettivo ad un soggetto qualificato, in deroga al principio generale di necessaria redditività dei beni pubblici, se motivata da uno specifico interesse di rango costituzionale (promozione dello sport – art. 33 Cost., ultimo comma).

Una condizione della gestione, in considerazione del ridotto canone previsto e delle premesse così espresse, è la mancanza dell'esclusiva annuale dell'utilizzo, rimanendo lo stesso aperto anche ad altri soggetti organizzati (avente pari requisiti e qualità del gestore).

Nelle clausole del contratto di gestione è infatti ammesso l'utilizzo di ognuno dei diversi spazi di cui è composto l'impianto sportivo in oggetto, da parte di due o più società sportive diverse, di cui una è quella del gestore e la/le seconda da parte di una o più società richiedenti ma mai contemporaneamente e in tal caso, il gestore dovrà comunicare la richiesta stessa agli uffici comunale, che rilasceranno apposita autorizzazione, previo nulla osta del gestore stesso, avendo trovato il gestore stesso direttamente un accordo con la società richiedente circa la calendarizzazione per l'utilizzo annuale dell'impianto del campo da calcio o della pista ciclopedonale.

Sarà obbligo del gestore comunicare agli uffici comunali preposti l'accordo scritto relativo a tempi, giorni ed orari, indicando lo spazio di gioco condiviso, dovendo in tal caso contenere tale accordo anche la previsione che entrambi i soggetti (gestore e società richiedente) siano soggetti al pagamento della seguente percentuale del canone modulato secondo le seguenti tariffe:

N1. il canone per il gestore viene stabilito nella misura del 75 % del canone offerto una tantum, con una diminuzione quindi del 25% del canone offerto;

N2. il canone per la società richiedente viene stabilito secondo le seguenti modalità:

- I. per l'utilizzo annuale del campo sportivo, per società sportive aventi sede a Val Brembilla il canone viene stabilito essere pari a 500,00 euro annui per gli anni 2027/2028/2029/20230;
- II. per l'utilizzo della pista ciclopedonale, per società sportive aventi sede a Val Brembilla il canone viene stabilito essere pari a 250,00 euro annui per gli anni 2027/2028/2029/2030;



Comune di Val Brembilla

Settore 1° - Affari Generali e Servizi alla persona Ufficio Sport e Tempo Libero

- III. per l'utilizzo annuale del campo sportivo, per società sportive non aventi sede a Val Brembilla il canone viene stabilito essere pari a 4.000,00 euro annui per gli anni 2027/2028/2029/2030;
- IV. per l'utilizzo della pista ciclopedonale, per società sportive non aventi sede a Val Brembilla il canone viene stabilito essere pari a 500,00 euro per gli anni 2027/2028/2029/2030;
- V. in caso di utilizzo del campo sportivo per un singolo evento/manifestazione avente durata giornaliera o che si svolga all'interno del periodo di una giornata, qualunque sia la sua durata oraria, la tariffa per l'utilizzo del campo sportivo viene stabilito in 250,00 euro per ogni società, a prescindere dal comune in cui abbia sede la società sportiva;

In caso di richiesta di privati cittadini è ammessa la possibilità d'uso secondo quanto previsto dal modello di contratto di gestione allegato (Allegato 2, lettera s) le cui modalità qui si rammentano:

S. Espressa richiesta d'uso scritta agli uffici comunali, previa sottoscrizione liberatoria da parte dell'utilizzatore e del genitore / tutore legale se minorenne, sia nei periodi di utilizzo da parte del gestore e/o delle altre società richiedenti, che di non utilizzo secondo le seguenti modalità:

S1. per 5 giorni alla settimana, dal lunedì al venerdì, in orario pomeridiano, per almeno 3 ore giornaliere, tra le ore 17.00 e ore le 22.00, e per i restanti due giorni, sabato e domenica, in orario mattutini, per almeno 3 ore giornaliere, tra le ore 08.00 e le ore 12.00, previa comunicazione al gestore della propria presenza da parte degli utenti privati, per l'utilizzo gratuito della pista ciclopedonale a favore dei privati stessi, richiedenti, sia residenti che non residenti nel comune di Val Brembilla;

S2. previo nulla osta del gestore, per l'utilizzo del campo sportivo, sia da parte di privati residenti che non residenti nel comune di Val Brembilla, negli orari che il gestore stesso concorderà con il privato stesso, da comunicarsi agli uffici comunali, anche ai fini del previo pagamento anticipato della tariffa stabilita nella misura di 10 euro orarie, da versare direttamente con PagoPA al comune;

RIFERIMENTI NORMATIVI

La disciplina normativa di riferimento è costituita da:

- D.P.R. n. 296 del 13/09/2005;



Comune di Val Brembilla

Settore 1° - Affari Generali e Servizi alla persona Ufficio Sport e Tempo Libero

- D. Lgs. 201/2022, *“Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica - Testo Unico in materia di servizi pubblici locali”*, adottato in attuazione dell’articolo 8 della Legge 5 agosto 2022, n. 118 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021);
- D. Lgs. n. 36 del 31.03.2023 *“Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”*

1) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DI ORDINE GENERALE

Possono presentare una manifestazione d’interesse:

- Società Sportive Dilettantistiche e Associazioni Sportive Dilettantistiche, affiliate a Federazioni Sportive e/o Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI al momento della presentazione dell’offerta i cui statuti o atti costitutivi siano redatti nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata. Nel caso di mancata affiliazione al CONI le già menzionate Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche dovranno produrre una dichiarazione di impegno all’affiliazione entro i 30 (trenta) giorni successivi all’atto di concessione;
- Enti di Promozione Sportiva singoli o associati, Discipline Sportive Associate e Federazioni Sportive Nazionali anche in forma associata, riconosciuti dal CONI al momento della presentazione dell’offerta, i cui statuti o atti costitutivi siano redatti nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata.

Non saranno ammessi a partecipare all’avviso:

- i soggetti che hanno debiti insoluti nei confronti del Comune e/o che non abbiano già sottoscritto con lo stesso un piano di rientro;
- i soggetti i cui Amministratori con poteri di rappresentanza si trovano nelle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del D. Lgs. n. 36 del 31.03.2023;

2) DURATA DELLA CONCESSIONE E CONDIZIONI DI GESTIONE

La concessione di servizi avrà durata dal 01 gennaio 2027 (o successiva data di sottoscrizione) al 31 dicembre 2030 alle condizioni di gestione stabilite nel modello di contratto di gestione allegato (Allegato 2).



Comune di Val Brembilla

Settore 1° - Affari Generali e Servizi alla persona
Ufficio Sport e Tempo Libero

3) ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Sono a carico del gestore gli oneri contrattuali specificati nel modello di contratto di gestione allegato (Allegato 2):

4) DIRITTI DEL CONCESSIONARIO

Sono previsti a favore del gestore i diritti contrattuali specificati nel modello di contratto di gestione allegato (Allegato 2):

5) EVENTUALE SOPRALLUOGO

I soggetti interessati potranno prendere visione dell'impianto sportivo de quo nei giorni tra il giorno di lunedì 09 novembre e venerdì 27 novembre, sempre e solo in orario pomeridiano o serale tra le 16.00 e le 19.00, con giorno di visita su appuntamento da concordare telefonicamente al numero telefonico 0345-330061 o da richiedere tramite mail indirizzata al responsabile del procedimento, dott. Bulgarelli Giovanni e da questi confermata tramite comunicazione di posta elettronica all'indirizzo: g.bulgarelli@comune.valbrembilla.bg.it

6) CRITERI DI VALUTAZIONE

L'Amministrazione Comunale, in caso di presentazione di più proposte, si riserva di individuare l'affidatario tramite la valutazione delle offerte tramite la comparazione delle stesse sulla base dei criteri dell'offerta economicamente più vantaggiosa, composta da un'offerta economica (a cui viene riservato il peso del 30% della valutazione) unitamente all'offerta tecnica sulla base di 7 criteri dell'offerta, maggiormente idonei in relazione all'oggetto della concessione (a cui viene assegnato un peso del 70% della valutazione, 70% che risulta composto dai sotto-criteri qui di seguito elencati, relativamente ai quali cui viene evidenziata la relativa percentuale assegnata)

Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa

Offerta Economica:	30%
<u>Offerta Tecnica:</u>	<u>70%</u>
Totale	100%



Comune di Val Brembilla

Settore 1° - Affari Generali e Servizi alla persona Ufficio Sport e Tempo Libero

Offerta Economica: (in misura proporzionale, per cui al primo il 30%, al secondo il 20%, al terzo il 10% dal quarto in poi la % attribuita è del 5%)	30%
Offerta Tecnica: Criteri per la valutazione della maggior idoneità e percentuale assegnata (a formare complessivamente, come percentuale massima, il 70% assegnato)	Peso da 0 alla % massima prevista dal criterio (massimo totale 70%)
A. Esperienza gestionale relativi ad impianti sportivi comprendenti la disciplina sportiva societaria ed inerenti all'impianto da assegnare;	10%
B. Organizzazione di attività aggregative e socializzanti, di natura anche diversa rispetto a quella propriamente sportiva, specialmente se indirizzate alle fasce più fragili della popolazione;	10%
C. Organizzazione di attività culturali e formative, sia inerenti che non inerenti all'attività sportiva specifica della società affidataria, specialmente se indirizzate ai giovani;	10%
D. Associazione avente sede nel territorio comunale oppure con almeno il 50% dei propri iscritti residenti nel territorio comunale;	10%
E. Organizzazione all'interno delle attività sportive specifiche della società, di uno o più settori giovanili con specifici istruttori formativi;	10%
F. Organizzazione di iniziative e/o manifestazioni sportive in favore della cittadinanza, attivazione di reti e forme di collaborazione con altre associazioni, per lo sviluppo di progetti di rilevanza sportiva;	10%
G. Numero di tesserati della società sportiva, sia nel 2025 che nel 2026 (fino al 31 agosto - da 1 a 10, da 11 a 20, da 21 a 30, da 31 a 40, da 41 a 50, da 51 a 60, da 61 a 70, da 71 a 80, da 81 a 90 e oltre 91	10% ripartiti: 5% per 2025 5% per 2026



Comune di Val Brembilla

Settore 1° - Affari Generali e Servizi alla persona
Ufficio Sport e Tempo Libero

Totale	100%
---------------	-------------

7) TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

La Manifestazione di interesse, di cui al presente Avviso, dovrà pervenire **A PENA D'ESCLUSIONE, ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12:30 DEL GIORNO LUNEDÌ 30 NOVEMBRE 2026** a mezzo PEC all'indirizzo comune.valbrembilla@pec.regione.lombardia o presentata presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Val Brembilla sito presso il Municipio, Largo Presidente Carlo Azeglio Ciampi, Val Brembilla (Tel. 0345 330011).

La busta chiusa, in cui sarà inserita tutta la documentazione richiesta dovrà riportare la scritta DOMANDA PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DAL 01 GENNAIO 2027 FINO AL 31 DICEMBRE 2030, IN CONCESSIONE DI SERVIZIO, DEL CENTRO SPORTIVO DENOMINATO STADIO LUIGI SECOMANDI SITO IN VIA MALENTRATA N. 01 A VAL BREMBILLA

L'orario di apertura dell'Ufficio Protocollo è il seguente: **lunedì – martedì - mercoledì e venerdì, dalle ore 10:00 alle ore 12:30 e lunedì dalle ore 16:00 alle ore 18:00.**

Non sono ammesse offerte inviate per telegramma, telex, telefono, fax, posta elettronica. Ai fini della ricezione delle domande si fa presente che non verranno prese in considerazione quelle che perverranno successivamente al termine di presentazione, per il quale fa fede l'orario dell'Ufficio Comunale del Protocollo.

La manifestazione d'interesse dovrà essere presentata utilizzando i modelli allegati al presente avviso, Modello A - Domanda, cui allegare una copia fotostatica del documento d'identità, in corso di validità del sottoscrittore o del legale rappresentante, , Modello B – Privacy, Tabella B. Tali modelli devono essere compilati e debitamente sottoscritti.

Devono essere accuratamente e obbligatoriamente visionati: la planimetria (Allegato 1), il modello di contratto di gestione (Allegato 2) e la Tabella A (la presa visione è necessaria al fine della redazione dell'offerta che deve essere redatta nella compilazione della tabella B).

8) INFORMAZIONI E CHIARIMENTI

Sin da ora il Comune si riserva di non procedere all'affidamento nel caso in cui nessuna delle



Comune di Val Brembilla

Settore 1° - Affari Generali e Servizi alla persona Ufficio Sport e Tempo Libero

proposte pervenute sia ritenuta idonea, in tal caso verranno tempestivamente avvisati i partecipanti, ai quali non spetta alcun indennizzo o risarcimento.

Il Comune potrà altresì procedere anche in presenza di una sola proposta valida. Nel caso in cui nessuna proposta pervenga ovvero non pervenga in tempo utile il Comune si riserva di procedere ad individuare un soggetto, avente pari caratteristiche necessarie per la partecipazione, per provvedere all'affidamento diretto della gestione.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., si informa che il Responsabile del Procedimento è il Responsabile del Settore 1° - Affari generali e Servizi alla Persona, cui afferiscono sia l'Ufficio Sport e Tempo Libero che l'Ufficio Contratti/Concessioni, Dr. Giovanni Bulgarelli.

Ulteriori informazioni e chiarimenti, possono essere richiesti: inviando una e-mail all'indirizzo: g.bulgarelli@comune.valbrembilla.bg.it

9) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati per le finalità inerenti alla presente selezione, ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 protezione dei dati personali. Si prenda visione dell'informativa allegata alla presente allegato B – Privacy che deve essere restituito debitamente controfirmato dal legale rappresentante

PUBBLICAZIONE AVVISO

Il presente avviso viene pubblicato all'Albo Pretorio on-line per un periodo di 30 giorni, **dal 30 OTTOBRE 2026 al 30 NOVEMBRE 2026** e sul sito del Comune di Val Brembilla all'indirizzo, www.comune.valbrembilla.it e in Amministrazione Trasparente, sezione Bandi di gara e contratti, sottosezione di 1° livello Contratti con bandi e avvisi pubblicati dopo il 1° gennaio 2024, sottosezione di 2° livello Pubblicazione, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D. Lgs 33/2013, *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*

===== ***** =====